



**DECRETO N. 3**

**del 24-02-2026**

**O G G E T T O: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE E TRASMISSIONE CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI.**

### **IL SINDACO**

**Richiamato** integralmente il "Codice di Giustizia Contabile" approvato con il Decreto Legislativo 26/08/2016, nr. 174 e specificatamente l'art. 139 che disciplina le modalità di presentazione e di deposito dei conti degli agenti contabili;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016, gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;

**Rilevato** che il comma 2 dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 prevede che l'amministrazione individui un responsabile del procedimento che espleti la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione del Rendiconto, previa parificazione del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della corte dei conti;

**Considerato** che il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 prevede, tra l'altro, all'articolo 138, commi I e II, che le amministrazioni comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;

**Tenuto conto** che il Decreto Legislativo di cui sopra prevede altresì che presso la Corte dei Conti sia istituita e tenuta in apposito sistema informativo un'anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente ed a ciascuna gestione;

**Preso atto** che:

- la medesima norma precisa che i conti giudiziali ed i relativi atti e documenti sono trasmessi alla Corte dei Conti mediante tecnologie dell'informazione e della

comunicazione: nello specifico, gli adempimenti in ordine alla resa dei conti giudiziali previsti dal D.Lgs. 174/2016 devono essere adempiuti tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO) appositamente dedicato al deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali territorialmente competenti;

- che l'articolo 140, "Deposito del conto", del medesimo Decreto Legislativo n. 174/2016 prevede che "il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente";

**Dato atto** che la parificazione dei conti è attività che viene di regola esercitata dal responsabile del servizio finanziario, il quale riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall'agente con le scritture contabili dell'ente e che tale responsabilità nel Comune di Recoaro Terme ricade sulla D.ssa Busellato Anna;

**Ritenuto** tuttavia necessario dover procedere alla formale nomina del responsabile di cui al comma 2 dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 nella persona della D.ssa Busellato Anna ,quale soggetto qualificato per tale funzione;

## DECRETA

1) **Di nominare** ai sensi dell'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 responsabile del procedimento per la parificazione e trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili presso la Segreteria della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, la D.ssa Busellato Anna;

2) **Di dare atto** che il Responsabile di cui al punto precedente avrà il compito di:

- richiedere e mantenere l'abilitazione a SIRECO (art. 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
- depositare, espletata la fase di verifica o di controllo amministrativo, i conti, previa parificazione;
- comunicare alla Corte dei conti tramite il SIRECO, unitamente all'anagrafe degli agenti contabili, anche l'avvenuta nomina da parte dell'Ente del responsabile del procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili;

3) **Di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

**IL SINDACO**  
Cunegato Armando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.